



## TRIBUNALE DI MANTOVA

---

### **Il giudice delegato dal Presidente**

- letta l'istanza formulata da ...*omissis*... in data 12.1.2015 al fine di ottenere di essere autorizzata ex art. 492 bis c.p.c. alla ricerca con modalità telematiche dei beni di ...*omissis*...;
- rilevato che l'istanza è stata depositata in formato cartaceo ma la stessa è ammissibile in tale formato atteso che nei processi esecutivi la disposizione di cui al comma 1 dell'art.16 bis D.L. n.179/12 convertito con L.n.221/12, si applica solo successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione e l'esecuzione nella specie deve ancora iniziare;
- ritenuto che l'istante possa essere qualificato creditore procedente ai sensi dell'art.492 bis c.p.c., considerato che l'espressione utilizzata è da intendersi riferita - come si evince dal prosieguo del testo della disposizione - al soggetto che "ha diritto di procedere ad esecuzione forzata" e quindi al soggetto munito di titolo esecutivo e non al soggetto che ha già intrapreso l'esecuzione, essendo appunto la procedura deputata la ricerca dei beni con modalità telematiche e quindi prodromica ad una più efficace esecuzione forzata ancora da intraprendere;
- osservato che nel caso in esame risulta documentata la sussistenza di un titolo esecutivo in favore dell'istante;
- ritenuto che non rivesta alcuna rilevanza la circostanza documentata per cui il creditore abbia già intrapreso un'esecuzione presso terzi conclusasi in maniera parzialmente fruttuosa prima dell' 11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art.492 bis c.p.c., considerato che la disposizione di cui si tratta a mente dell'art. 19, comma 6 del medesimo D.L. 132/2014 si applica "ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto" e con riguardo specifico all'art.492 bis c.p.c. il procedimento a cui ci si riferisce non può che essere che quello previsto dalla stessa norma, trattandosi di un procedimento delineato in tutti i suoi aspetti che per sua natura si esaurisce prima dell'inizio di quello esecutivo;

- considerato che ai sensi del secondo comma dell'art.492 bis c.p.c. il soggetto che può essere autorizzato ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati è in primis l'ufficiale giudiziario, nel rispetto delle previsioni degli artt.155 quater e quinquies disp. att. c.p.c.;
- rilevato tuttavia che l'art. 155 quinquies prevede al primo comma che “Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute”;
- tenuto conto che per il Tribunale di Mantova il Dirigente Unep, su espressa richiesta di questo giudice, ha chiarito per iscritto con nota del 16.1.2015, pervenuta alla scrivente il 22.1.2015 che all'attualità solo in funzionari UNEP e non gli ufficiali giudiziari sono provvisti di collegamento alla rete internet e comunque allo stato non è operativo neppure il software fornito dal Ministero della Giustizia poiché le postazioni informatiche non sono in rete con quelle utilizzate per la tenuta dei registri cronologici e la contabilità;
- valutato che, alla luce dell'inidoneità dichiarata attuale delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, il creditore procedente, sussistendone i presupposti, può essere autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute;
- considerato che la regolazione delle modalità d'accesso alle banche dati a cui si riferisce l'art. 155 quater disp.att. c.p.c. da attuarsi con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, non può che riferirsi all'accesso degli Ufficiali Giudiziari, che necessariamente sarà da regolamentare nelle modalità per contemperare il diritto dei creditori a conoscere i beni aggredibili dei debitori e il diritto di tutti alla riservatezza dei dati e al rispetto di precise regole per la loro conservazione;
- ritenuto viceversa che nessun decreto attuativo debba essere emanato per l'ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati indicate dall'art.492 bis c.p.c., atteso che in tal caso l'autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma unicamente consente di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le

informazioni relative al debitore ivi conservate, così che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi;

- considerato infine che i dati ottenuti dovranno essere gestiti dal procuratore che li riceve nel rispetto delle cautele a tutela della riservatezza già previste per tutti i dati sensibili delle parti in suo possesso;

P.T.M.

Visto l'art.492 bis c.p.c. e art.155 quinquies disp.att.c.p.c.,  
autorizza ...*omissis*... a chiedere direttamente ai gestori delle banche dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei conti correnti bancari e altri rapporti finanziari, del pubblico registro automobilistico e degli enti previdenziali, tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti di ...*omissis*... da sottoporre ad esecuzione.

Mantova 3 febbraio 2015

**Il Giudice**  
**dott. Laura De Simone**